

Ordinanza dell'USAV

che istituisce provvedimenti per prevenire la propagazione dell'anemia infettiva equina dalla Romania

916.443.105

del 15 giugno 2020 (Stato 15 luglio 2020)

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),

visto l'articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 1966¹ sulle epizootie;

visto l'articolo 5 capoverso 4 dell'ordinanza del 18 novembre 2015²

concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia,

ordina:

Art. 1 Scopo, oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza mira a impedire la propagazione dell'anemia infettiva equina dalla Romania.

² Essa disciplina:

- a. l'importazione di equidi e dei loro sperma, ovuli, embrioni e prodotti a base di sangue dalla Romania;
- b. la riesportazione di equidi di cui alla lettera a dalla Svizzera verso gli Stati membri dell'Unione europea (UE) o la Norvegia entro 90 giorni dall'importazione.

³ Essa non si applica all'importazione di equidi provenienti dalle aziende situate al di fuori della Romania e che transitano senza interruzioni attraverso la Romania sulle strade principali o autostrade.

Art. 2 Divieto di importazione

¹ È vietata l'importazione di equidi addomesticati o selvatici dalle regioni della Romania stabilite nell'allegato.

² È vietata l'importazione dalla Romania dei seguenti prodotti animali:

- a. sperma di equidi;
- b. ovuli ed embrioni di equidi;
- c. prodotti a base di sangue di equidi.

RU 2020 2617

¹ RS 916.40

² RS 916.443.11

Art. 3 Deroghe

¹ L'USAV può autorizzare l'importazione di equidi di cui all'articolo 2 capoverso 1 se l'importatore prova che sono rispettate le condizioni degli articoli 2-4 della decisione 2010/346/UE³.

² Esso può autorizzare l'importazione di prodotti animali di cui all'articolo 2 capoverso 2, se l'importatore prova che sono rispettate le condizioni dell'articolo 5 della decisione 2010/346/UE.

³ Le domande per un'autorizzazione di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere inoltrate per scritto all'USAV almeno 10 giorni prima della data d'importazione prevista.

Art. 4 Provvedimenti dopo l'importazione

¹ Dopo l'importazione, gli equidi importati in virtù di un'autorizzazione di cui all'articolo 3 capoverso 1 devono essere trasportati direttamente nell'azienda di destinazione.

² Gli equidi da allevamento e da reddito devono essere isolati nell'azienda di destinazione per almeno 30 giorni sotto il controllo di un veterinario ufficiale. Gli animali devono essere tenuti a una distanza di almeno 200 metri dagli altri equidi o nel rispetto di requisiti specifici per la lotta contro gli insetti (in condizioni tali da garantire la protezione contro i vettori di infezione).

³ Gli equidi da allevamento e da reddito devono essere sottoposti a un test di Coggins per rilevare l'eventuale presenza di anticorpi. Il test deve essere effettuato su un campione di sangue prelevato non prima del 28° giorno dall'inizio del periodo di isolamento. L'isolamento deve essere mantenuto fino a quando non sarà disponibile il risultato del test. In caso di esito positivo si applicano i provvedimenti di cui all'articolo 206 dell'ordinanza del 27 giugno 1995⁴ sulle epizootie, in caso di esito negativo è possibile sospendere l'isolamento.

⁴ Sono esentati dai provvedimenti di cui ai capoversi 2 e 3 i cavalli di cui la competente autorità rumena ha autorizzato l'esportazione conformemente all'articolo 3 della decisione 2010/346/UE⁵ per partecipare in Svizzera a manifestazioni internazionali di sport equestre.

Art. 5 Riesportazione entro 90 giorni

¹ Durante un periodo di 90 giorni dall'importazione, la riesportazione di equidi importati in virtù di un'autorizzazione di cui all'articolo 3 capoverso 1 in uno Stato membro dell'UE o in Norvegia è permessa solo se nei 10 giorni precedenti la riesportazione gli equidi sono stati sottoposti a un test di Coggins con risultato negativo.

³ Decisione della Commissione, del 18 giugno 2010, recante misure di protezione nei confronti dell'anemia infettiva equina in Romania (2010/346/UE), GU L 155 del 22.06.2010, pag. 48; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/1886, GU L 290 dell'11.11.2019, pag. 26.

⁴ RS **916.401**

⁵ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 3 cpv. 1.

² La riesportazione deve essere notificata all'autorità veterinaria competente del Paese di destinazione, mediante il sistema d'informazione TRACES, almeno 36 ore prima dell'ora di arrivo.

³ L'animale deve essere accompagnato da un certificato sanitario conformemente al modello riprodotto nell'allegato III della direttiva 2009/156/CEE⁶.

Art. 6 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza dell'USAV del 13 settembre 2010⁷ concernente i provvedimenti di lotta contro l'anemia infettiva equina in equidi provenienti dalla Romania è abrogata.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 luglio 2020.

⁶ Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi, GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/1840, GU L 280 del 18.10.2016, pag. 33.

⁷ [RU **2010** 4045, **2013** 2127]

Allegato
(art. 2 cpv. 1)

Regioni della Romania da cui sono vietate le importazioni di equidi

Le regioni della Romania da cui sono vietate le importazioni di equidi sono stabilite nell'allegato dell'atto normativo seguente:

Atto normativo di base UE	Titolo e data di pubblicazione dell'atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
Decisione 2010/346/UE	Decisione 2010/346/UE della Commissione, del 18 giugno 2010, recante misure di protezione nei confronti dell'anemia infettiva equina in Romania, GU L 155 del 22.6.2010, pag. 48; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/1886, GU L 290 dell'11.11.2019, pag. 26.